

IL PRESIDENTE**IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 709 del 23 maggio 2023

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, di cui alla propria Ordinanza N. 2/2019 e ss.mm.ii. - Domanda di contributo presentata **dall'associazione INSTABILI VAGANTI APS** ed acquisita con **Protocollo N. CR/2021/6739 del 13/05/2021 - Revoca del contributo concesso con Decreto N. 1213 del 29 luglio 2021.**

Visto l'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, N. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto-Legge N. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo

stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2-bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, N. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, N. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, in qualità di Commissari Delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza N. 34 del 28 Dicembre 2017, recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, N. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il comma 764 dell'articolo 1 della Legge N. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Visto il bando approvato con la propria Ordinanza N. 2 del 19 febbraio 2019 (cosiddetto bando ordinario), finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a

fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato dalle proprie Ordinanze NN. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 5/2020, 12/2020, 23/2020, 24/2020, 1/2021, 6/2021 e 11/2021;

Richiamato, in particolare, l'articolo 51 dello stesso "Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo" e, nello specifico, la lettera lett. k) del comma 1 che disciplina il caso di decadenza, con conseguente revoca del contributo concesso, a seguito della rinuncia del beneficiario alla realizzazione del progetto e al relativo contributo;

Viste le Determinazioni del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese:

- N. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N. 2/2019, così come modificato con l'Ordinanza N. 3/2019";

- N. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del Nucleo di Valutazione, nominato con propria determinazione N. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N. 2/2019, così come modificato con l'Ordinanza N. 3/2019 e ss.mm.ii.";

Premesso che:

- con riferimento **alla domanda acquisita con Prot. N. CR/2021/6739**, presentata, nell'ambito della 4^a finestra del bando ordinario sopra richiamato, **dall'associazione ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE**, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), in Via R. Sanzio N. 6, Codice Fiscale 91276840377 e Partita IVA 03313571204 è stato **concesso alla suddetta associazione**, con **Decreto N. 1213 del 29 luglio 2021**, un **contributo pari a € 56.820,00**;

- con **comunicazione PEC, acquisita con Prot. N. CR/2023/3094**, la sopra citata associazione ha comunicato la variazione della ragione sociale "**ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE**" in "**INSTABILI VAGANTI APS**", con Codice Fiscale e Partita Iva invariati e cioè: **Codice Fiscale 91276840377 e Partita IVA 03313571204**;

- in data **15/05/2023**, con comunicazione PEC, **l'associazione INSTABILI VAGANTI APS ha presentato la rinuncia al suindicato contributo**, acquisita con **Prot. N. CR/2023/2988**;

Dato atto che la suddetta rinuncia prevede, ai sensi del sopra richiamato articolo 51, comma 1, lett. k), **la decadenza con conseguente revoca del contributo, concesso con il Decreto N. 1213 del 29 luglio 2021, pari a € 56.820,00;**

Visto il Decreto 31 maggio 2017, N. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, N. 234, e successive modifiche e integrazioni”;

Considerato che a seguito della rinuncia del contributo, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, i dati relativi agli aiuti di Stato concessi all’associazione beneficiaria e che tale aggiornamento ha generato il **codice Covar 1052029**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 5832472;**

Dato atto che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, **la somma di € 56.820,00, concessa con il Decreto N. 1213 del 29 luglio 2021, torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito, con modificazioni, dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;**

Visto, infine, il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **di revocare**, a seguito della rinuncia presentata **dall’associazione INSTABILI VAGANTI APS**, con **sede legale nel Comune di Bologna (BO)**, in **Via R. Sanzio N. 6**, **Codice Fiscale 91276840377** e **Partita IVA 03313571204**, **il contributo concesso con il Decreto N. 1213 del 29 luglio 2021, pari a € 56.820,00;**

2. di dare atto che a seguito della rinuncia del contributo concesso, **il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, i dati relativi agli aiuti di Stato concessi all’associazione beneficiaria** e che tale aggiornamento ha generato il **codice Covar 1052029**, collegato al **codice di concessione RNA (COR) 5832472;**

3. che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, **la somma di € 56.820,00, concessa con il Decreto N. 1213 del 29 luglio 2021, torna nella disponibilità del fondo**

di cui all'articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito, con modificazioni, dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che l'associazione INSTABILI VAGANTI APS non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto essa non ha presentato alcuna domanda di pagamento per gli interventi coperti da contributo;

5. che il presente provvedimento venga notificato, attraverso l'applicativo SFINGE2020, all'associazione INSTABILI VAGANTI APS;

6. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)